
STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Dani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 14/10/2020

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n. 33

Oggetto: **QUARANTENA, SORVEGLIANZA PRECAUZIONALE E TUTELA PREVIDENZIALE DELLA MALATTIA: I CHIARIMENTI DELL'INPS**

- **INPS, Messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020**

L'INPS, con il **Messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020**, individua i casi in cui il lavoratore ha diritto di accedere alla **tutela previdenziale della malattia**, non riconoscendola al lavoratore in **quarantena** o in **sorveglianza precauzionale** perché **soggetto fragile**, che, in accordo con il proprio datore di lavoro, continui a svolgere l'attività lavorativa in **smart working** o in **telelavoro**.

Con il Messaggio n. 3653, l'INPS fa così seguito alle indicazioni fornite con il Messaggio n. 2584/2020, in merito alla gestione delle certificazioni mediche relative alle tutele previste ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 26 del DL n. 18/2020.

L'articolo 26 del Decreto Legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, prende in considerazione **tre diverse situazioni**, rispettivamente disciplinate ai commi 1, 2 e 6:

- **lavoratori in quarantena**, per i quali **il periodo trascorso in quarantena** con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è **equiparato a malattia** ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto (comma 1);
- **lavoratori fragili in sorveglianza precauzionale**, per i quali **il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero** ed è prescritto dalle **competenti autorità sanitarie**, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali (comma 2);
- **lavoratori che si trovino in malattia accertata da COVID-19**, per i quali il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica (comma 6).

Si ricorda che i **lavoratori fragili** sono:

- i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge n. 104/1992);
- i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (articolo 3, comma 1, Legge n. 104/1992).

Con riferimento ai **lavoratori fragili**, preme sottolineare che la versione dell'articolo 26 comma 2 del DL n. 18/2020 a cui fa riferimento il Messaggio dell'INPS in parola è quella risultante dalle modificazioni apportate dal DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio), che ha equiparato il periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero di cui sopra "**fino al 31 luglio 2020**" (nella versione originaria, invece, era "**fino al 30 aprile 2020**").

Sembra opportuno anticipare che, in sede di conversione del DL n. 104/2020 (Decreto Agosto), la suddetta equiparazione viene estesa "**fino al 15 ottobre 2020**"

QUARANTENA/SORVEGLIANZA PRECAUZIONALE

La **quarantena** (articolo 26, comma 1, DL n. 18/2020) e la **sorveglianza precauzionale** per i **lavoratori fragili** (articolo 26, comma 2, DL n. 18/2020):

- **non** costituiscono un'**incapacità temporanea al lavoro** per una patologia in fase acuta tale da impedire l'esecuzione dell'attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della malattia comune),
- ma **situazioni di rischio** sia per il lavoratore sia per la collettività, equiparate ai fini del trattamento economico, rispettivamente alla malattia e alla degenza ospedaliera, come sopra delineato.

A riguardo l'INPS, con il Messaggio n. 3653/2020 chiarisce che **non è possibile** ricorrere alla tutela previdenziale della **malattia** o della **degenza ospedaliera** nei casi in cui il lavoratore in **quarantena** o in **sorveglianza precauzionale** perché **soggetto fragile** continui a svolgere, sulla base degli **accordi** con il proprio **datore di lavoro**, l'attività lavorativa presso il proprio **domicilio**, mediante forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio (**smart working/telelavoro**).

In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell'attività lavorativa con la correlata retribuzione.

Diversa è invece l'ipotesi di **malattia conclamata** (articolo 26, comma 6, DL n. 18/2020), in cui il lavoratore è **temporaneamente incapace al lavoro**: in questo caso, lo stesso **ha diritto** ad accedere alla **prestazione previdenziale**, che infatti compensa la perdita di guadagno.

QUARANTENA PER ORDINANZA AMMINISTRATIVA

Il Messaggio dell'INPS affronta poi il caso della **quarantena per ordinanza amministrativa**, ossia di ordinanza emessa dall'autorità amministrativa locale che dispone il divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio, al fine di contenere il diffondersi dell'epidemia.

Punto di partenza del ragionamento dell'INPS è l'**art. 19 del DL n. 104/2020** (Decreto Agosto), il quale stabilisce che i datori di lavoro operanti nelle Regioni **Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia**, che abbiano **sospeso l'attività lavorativa**, a causa dell'**impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro** da parte dei propri dipendenti, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la **pubblica autorità** abbia emanato **provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio** (Comuni della ex zona rossa), disponendo l'**obbligo di permanenza domiciliare** in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza COVID-19, possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di **CIGO, CIGD, ASO e CISOA** per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

Dalla suddetta norma, seppur limitata ad uno specifico contesto territoriale e temporale, l'INPS

ricava il **principio generale** in base al quale in tutti i casi di **ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative** che di fatto **impediscono** ai soggetti di svolgere la propria **attività lavorativa, non si ha il riconoscimento della tutela della quarantena** ex art. 26, comma 1, DL n. 18/2020, in quanto la stessa prevede un **provvedimento dell'operatore di sanità pubblica**.

Ciò significa che la tutela previdenziale della malattia viene riconosciuta solamente quando la quarantena è disposta da un operatore di sanità pubblica.

QUARANTENA ALL'ESTERO

Il Messaggio in commento fornisce delucidazioni anche in merito alla **quarantena all'estero**, ossia alla situazione di lavoratori:

- assicurati in Italia;
- recatisi all'estero;
- soggetti a provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero.

In questa ipotesi, l'accesso alla tutela della quarantena ex art. 26, comma 1, DL n. 18/2020, deve provenire sempre da un **procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane**.

RAPPORTI TRA QUARANTENA/SORVEGLIANZA PRECAUZIONALE E TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

La tutela previdenziale della malattia non viene riconosciuta al lavoratore destinatario di un trattamento di Cassa integrazione ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) oppure di Assegno ordinario (ASO) garantito dai Fondi di solidarietà (c.d. **principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull'indennità di malattia**).

Al riguardo, si ricorda che, con il Messaggio INPS n. 1822/2020, sono state fornite le indicazioni operative per la gestione della **concomitanza** tra la **prestazione dell'indennità di malattia** e i **trattamenti di integrazione salariale** sopra elencati.

L'INPS, considerando l'equiparazione ai fini economici della tutela della quarantena alla malattia (articolo 26, comma 1) e della sorveglianza precauzionale alla degenza ospedaliera (articolo 26, comma 2), precisa che le medesime indicazioni debbano valere anche per regolare i rapporti tra i **trattamenti di integrazione salariale** e le **prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili**, essendo le diverse tutele tra loro **incompatibili**.

Ricapitolando gli unici casi in cui si ha il riconoscimento della tutela della malattia sono:

- **malattia conclamata del lavoratore, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica;**
- **quarantena disposta da un provvedimento dell'operatore di sanità pubblica.**